



ERNESTUS MANDARA

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS SABINENSIS - MANDELENSIS
ABBAS PERPETUUS S. MARIAE FARFENSIS

Prot. N. 156/2022

- Considerata la necessità di avere uno STATUTO DEL CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI della *Diocesi Suburbicaria Sabina-Poggio Mirteto*;
- a norma dei Canonici 492 e 493;
- valutato tutto quanto era da valutarsi *coram Deo Domino nostro*;

in virtù del presente **Decreto**

APPROVO E PROMULGO

il testo allegato dello STATUTO DEL CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA DIOCESI SUBURBICARIA SABINA-POGGIO MIRTETO, la sua entrata in vigore il quattordici novembre 2022;

Si notifichi agli interessati e si archivi.

dalla nostra Curia Vescovile di Poggio Mirteto,
mercoledì 09 novembre 2022, *anniversario della Dedicazione della basilica Lateranense Cattedrale di Roma*



+ *Ernesto Mandara*

+ ERNESTO MANDARA
Vescovo

Daniel Navarros Correa

DANIEL NAVARROS CORREA
Cancelliere



DIOCESI SUBURBICARIA DI SABINA - POGGIO MIRTETO

STATUTO

DEL CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Natura e finalità

Art. 1

A norma dell'Ordinamento Canonico è costituito nella Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto il *Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (CDAE)*. Il CDAE è l'organismo che coadiuva Vescovo nell'amministrazione dei beni temporali della Chiesa Locale e delle Persone Giuridiche ad essa soggette, con particolare attenzione alle finalità ecclesiali ed ai profili giuridici ed economici.

Art. 2

Le norme relative alla natura, ai compiti ed al funzionamento del CDAE sono stabilite dal *Codex Juris Canonici*, dal Diritto Proprio della *Conferenza Episcopale Italiana* e dal presente *Statuto*.

Compiti

Art. 3

Il CDAE esercita funzioni di indirizzo per l'amministrazione dei beni della Chiesa Sabina, pertanto è chiamato a fornire al Vescovo il *proprio parere* circa:

- L'elaborazione della Normativa Diocesana sui beni temporali (cann. 1276 §2-1277), in particolare negli atti di Amministrazione Straordinaria posti dagli enti soggetti al Vescovo (can. 1281 §2) e nello stabilire la misura e le modalità del tributo ordinario (can. 1263).
- Le scelte di maggior rilievo, sia di carattere generale (per es. sulle modalità di investimento delle somme appartenenti agli enti ecclesiastici), sia per casi singoli (per es. la destinazione di un immobile di particolare valore di proprietà della Diocesi) ai sensi del can. 1277.

Art. 4

Il CDAE è chiamato a fornire al Vescovo il *proprio consenso* circa:

- Gli atti di straordinaria amministrazione posti dal Vescovo, così come individuati dalla Conferenza Episcopale Italiana (can. 1277; *Istruzione Amministrativa* CEI del 01.09.2005).
- Gli atti di alienazione e/o peggiorativi di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma prevista dalla CEI (€ 250.000) o di "ex voto" ed oggetti di valore artistico e storico (can. 1292).
- L'assegnazione e la rendicontazione, secondo lo schema predisposto dal Vescovo, delle somme dell'8 per mille IRPEF annualmente trasmesse alla Diocesi dalla *Conferenza Episcopale Italiana* (Delibera CEI n. 57 e ss. mm. ii.).
- La stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo Diocesano, di valore superiore alla somma stabilita dalla CEI, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297; Delibera CEI n. 38).

Art. 5

Il CDAE è chiamato a fornire inoltre al Vescovo il proprio *parere* circa:

- Gli atti di straordinaria amministrazione posti dagli enti per i quali è richiesto il Nulla Osta

dell'Ordinario Diocesano (can. 1281 §1; Decreto Vescovile del 05.02.2013 prot. n. 15/2013).

- I rendiconti annuali presentati dagli enti soggetti al Vescovo (can. 1287 §1).
- La custodia e l'investimento, tramite la Cassa Diocesana Legati, di beni assegnati a titolo di dote alle Pie Fondazioni (can. 1305).
- La riduzione degli oneri relativi a pie fondazioni, esclusi quelli per la celebrazione di Messe (can. 1310 §2).
- La nomina e la rimozione dell'Economo Diocesano (can. 494, §§ 1-2).
- Ogni altra questione su cui il Vescovo ritenga opportuno sentire il CDAE.

Art. 6

Nell'esercitare le sue funzioni di controllo e vigilanza sulla Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto e sugli altri enti da essa dipendenti, il CDAE avrà cura di verificare gli indirizzi delle loro attività anche al fine di assicurarne il necessario coordinamento. In particolare:

- Definisce le modalità a cui l'Economo Diocesano e gli Amministratori degli enti dipendenti dalla Diocesi devono attenersi e ne verifica l'esecuzione (can. 494 §3).
- Ogni anno, entro il mese di aprile, cura che venga predisposto il Bilancio Preventivo della Diocesi e dei singoli enti controllati e ne approva il Bilancio Consuntivo (cann. 493 e 494 §4).
- Su proposta del Vescovo, delibera l'assunzione e il trattamento economico del personale laico della Curia, secondo il Regolamento della stessa.

Composizione, durata ed obblighi dei Consiglieri

Art. 7

Il CDAE è presieduto dal Vescovo e composto da cinque consiglieri, da lui liberamente scelti, in ragione della loro onestà e delle competenze di cui al can. 492 e alla normativa CEI. Tra i cinque consiglieri è cooptato il Vicario Generale. Dal momento che il CDAE e il Collegio dei Consultori sono spesso chiamati a esprimersi sulle medesime pratiche, non è conveniente che la stessa persona sia membro di ambedue gli organismi (CEI, *Istruzione in Materia Amministrativa* n. 26).

Art. 8

Il CDAE dura in carica cinque anni. Il mandato dei consiglieri può essere rinnovato più volte (can. 492 §2). Qualora nel corso del quinquennio si rendesse per il Vescovo necessario sostituire -a norma del can. 184 §1- uno o più Consiglieri, i nuovi membri resteranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

Art. 9

Al momento dell'accettazione della nomina, i Consiglieri garantiscono con giuramento davanti al Vescovo di svolgere fedelmente il proprio incarico (can. 1283, 1°). I Consiglieri hanno l'obbligo di presenziare alle sessioni. In caso di tre consecutive assenze ingiustificate, il Consigliere decade dal mandato. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a ragione dell'ufficio.

Art. 10

Alle riunioni del CDAE, oltre ai membri effettivi, il Vescovo può invitare l'Economo Diocesano, il Direttore dell'Ufficio Amministrativo, l'Avvocatura Diocesana ed i Responsabili degli altri Uffici della Curia Vescovile per meglio presentare e riferire sulle pratiche di loro pertinenza.

Essi non hanno diritto di voto, ma contribuiscono con la loro specifica competenza ed esperienza alla formazione delle deliberazioni del Consiglio (CEI, *Istruzione in Materia Amministrativa* n. 26).

Il Presidente ed il Segretario

Art. 11

Il CDAE è presieduto dal Vescovo Diocesano o -su sua delega- dal Vicario Generale (can. 492, § 1). Il Vescovo non vota.

Art. 12

Spetta al Presidente: convocare il CDAE, moderarne le sedute, sottoporre i pareri e le delibere, mantenere i rapporti con altri organismi diocesani, in particolare con il Collegio dei Consultori e gli Uffici o Servizi della Curia Vescovile.

Art. 13

Il Segretario è nominato dal Vescovo. Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato. Spetta in particolare al Segretario redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del CDAE, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici o Servizi di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione del Vescovo.

Sessioni

Art. 14

Il CDAE si raduna ordinariamente quattro volte all'anno per esaminare le pratiche di sua competenza. Convocazioni straordinarie, o in seduta congiunta con il *Collegio dei Consultori*, possono essere richieste dal Vescovo.

Art. 15

Entro i tre giorni precedenti la sessione, il Segretario trasmette ai Consiglieri l'ordine del giorno, firmato dal Presidente, e mette a disposizione la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

Art. 16

Le singole questioni vengono illustrate dal Presidente o, su suo incarico, dal Segretario o dal Responsabile dell'Ufficio o Servizio competente.

Art. 17

Quando il CDAE è chiamato ad offrire un parere o a dare il consenso su una questione, i Consiglieri devono pronunciarsi tramite voto per alzata di mano. Su richiesta del Presidente il voto può essere dato in forma segreta. La deliberazione è approvata se, presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri, ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza. È diritto di ogni Consigliere richiedere che venga messa a verbale la propria opposizione e qualunque altra osservazione.

Art. 18

I Consiglieri e i partecipanti al CDAE sono vincolati al segreto sulle questioni trattate (can. 127 §3).

Norme di rinvio

Art. 19

L'interpretazione autentica del presente *Statuto* è riservata ai sensi di legge al Vescovo Diocesano.

Art. 20

In osservanza a quanto disposto dal can. 428 le norme del presente *Statuto* possono essere modificate solo dal Vescovo Diocesano, ma non da chi lo sostituisce interinalmente.

Art. 21

Nel caso di *sede vacante* il CDAE cessa dalle proprie funzioni che vengono assunte, a norma di diritto, dal *Collegio dei Consultori*. Entro un anno dalla presa di possesso canonico del nuovo vescovo, il CDAE sarà ricostituito.

Il Presente Statuto è stato Approvato e Promulgato
con mio Decreto N° 156/2022 del 9 novembre 2022.

† Ernesto Mandara
Vescovo